

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Durano e [REDACTED];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. [REDACTED] (d'ora in poi per brevità anche semplicemente [REDACTED]) ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. III 17 luglio 2023, n. 1059, con cui si è rigettato il ricorso da essa proposto avverso l'ordinanza n. 59 del 5 giugno 2023, con cui il [REDACTED] [REDACTED] ha disposto l'immediata chiusura di alcune aree poste all'interno del punto vendita in titolarità della società appellante, autorizzato quale media struttura di vendita.

2. La società aveva infatti presentato presso il [REDACTED] istanza di autorizzazione all'insediamento di una media struttura di vendita, suddivisa in alimentare (1350 mq.) e non alimentare (1150 mq.), con presenza all'interno del punto vendita di una parafarmacia (per 150 mq.) e di area di vendita di bevande alcoliche. Ne era seguita l'autorizzazione per l'esercizio di una media struttura di vendita pari a 2500 mq. da intraprendersi nell'immobile sito in Via [REDACTED]

2.1. A seguito di una visita ispettiva condotta dal personale incaricato del Comune [REDACTED], i relativi funzionari davano conto del fatto che: «a) *al piano terra del complesso commerciale occupato da attività artigianale e da supermercato, si accertava che la superficie di vendita del supermercato eccedeva quanto previsto dalle autorizzazioni rilasciate. In particolare, si accertava che la zona "Pet Buddy", area adibita a vendita di prodotti per animali, delle dimensioni approssimative di m. 17x12, doveva altrimenti essere adibita a magazzino privato dall'afflusso del pubblico; b) sempre al piano terra, nello stesso supermercato si accertava che la zona "Wine House", area adibita a vendita di prodotti enologici e distillati, delle dimensioni approssimative di m. 19x40, doveva altrimenti essere*

adibita a magazzino privato dall'afflusso del pubblico; c) al primo piano, nell'area destinata a ristorazione, si accertava che l'esercizio commerciale all'insegna "S'impasta", era presente un banco pasta fresca con vendita diretta che presuppone una superficie di vendita approssimativamente stimata in m. 2 x 2,5; d) sempre al primo piano si sono riscontrati numero 10 frigoriferi a colonna, con vetrina, che potrebbero costituire ulteriore superficie di vendita, qualora non si trattasse di vendita per consumazione in loco. La persona presente, Sig.ra [REDACTED] dichiarava che all'inizio dell'attività del supermercato l'area adibita a vendita vini era preclusa all'accesso del pubblico, mentre l'area "pet" è sempre stata di libero accesso» (verbale del 1 giugno 2023).

2.2. Sulla base del predetto verbale ispettivo veniva adottata, in data 5 giugno 2023, l'ordinanza comunale n. 59/2023, notificata in pari data alla società appellante, in forza della quale l'Amministrazione ordinava alla società «*in applicazione di quanto previsto dall'art. 27 comma 1 della L.R. 50/2012, la cessazione immediata delle attività di vendita condotte in difetto di autorizzazione ubicate all'interno della media struttura di vendita [REDACTED] a [REDACTED], zona adibita a vendita prodotti animali "Pet Buddy" delle dimensioni approssimative di m. 17x12 e zona adibita a vendita di prodotti enologici e distillati "Wine House" delle dimensioni approssimative di m. 19x40*».

3. Con il ricorso di *prime cure*, proposto avverso il suddetto provvedimento, la società contestava, con il primo motivo, la sussistenza degli indicati presupposti, sostenendo che le aree *de quibus* non erano adibite alla vendita, potendo la clientela avere accesso alle stesse solo per ritirare la merce ivi stoccata, dopo aver effettuato le operazioni di pagamento ai registratori di cassa della struttura, senza poter stazionare per compiere i propri acquisti o visionare i prodotti ivi esposti.

3.1. Con il secondo motivo [REDACTED] lamentava che il Comune, nell'adottare il provvedimento impugnato a carattere sanzionatorio, senza previa contestazione, avesse violato l'art. 27, comma 1, l.r. n. 50 del 2012, da leggersi in combinato disposto con gli artt. 13 e 14, l. n. 689 del 1981; inoltre, il provvedimento, in tesi

attore, era illegittimo, in quanto adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione degli artt. 7 e 8, l. n. 241 del 1990, con conseguente pretermissione del contraddittorio procedimentale.

4. Il Tar ha rigettato il ricorso, qualificando il provvedimento come non a contenuto sanzionatorio, ma meramente ripristinatorio e ritenendo pertanto destituito di fondamento, non solo il primo motivo di ricorso, ma anche il secondo.

5. Con l'odierno appello [REDACTED] ha articolato, in tre motivi, le seguenti censure avverso la sentenza di *prime cure*:

I) *Error in iudicando* - lesione del diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.) non consentita sostituzione / eterointegrazione della motivazione. Violazione e falsa applicazione art. 39 comma 1 c.p.a. in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c. - Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione per avere il Tar fondato la propria decisione su motivazioni del tutto assenti e non presenti nel provvedimento impugnato - erroneo apprezzamento del carattere dirimente ed efficiente (logico, giuridico) del 2°motivo con riferimento alla palese violazione dell'art. 27 l.r. n. 50/2012;

II) *Error in iudicando* - Violazione e falsa applicazione artt. artt. 3 e 27 l.r. n. 50/2012 – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e palese travisamento dei fatti e della documentazione amministrativa – Eccesso di potere per sviamento;

III) *Error in iudicando* - Violazione e falsa applicazione artt. artt. 3 e 27 l.r. n. 50/2012 – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e palese travisamento dei fatti e della documentazione amministrativa – Eccesso di potere per sviamento.

6. L'istanza di tutela cautelare è stata accolta dalla Sezione, dapprima in via monocratica, con decreto n. 3209 del 2023, e poi con ordinanza n. 3608 del 2023.

7. In vista dell'udienza pubblica le parti hanno prodotto documenti e memorie, ex art. 73 comma 1 c.p.a..

7.1. Segnatamente il Comune ha depositato una relazione di servizio, redatta dagli agenti municipali a seguito di sopralluogo effettuato in data 4 dicembre 2023, dalla

quale risulterebbe che l'area di vendita delle bevande alcoliche era stata chiusa solo dall'esterno, rimanendo aperta dall'interno, al pari dell'area "*Pet Buddy*".

Avuto riguardo alle risultanze di tale sopralluogo, il Comune, con la memoria diretta, ha evidenziato come la società appellante non avesse ancora provveduto a riorganizzare l'area di vendita, nonostante, a suo dire, il termine concesso all'uopo dall'ordinanza cautelare, insistendo per la reiezione del gravame.

7.2. Parte appellante, oltre ad evidenziare l'irritualità dell'ulteriore sopralluogo eseguito dal Comune, ha insistito nell'accoglimento dell'appello, rappresentando e documentando peraltro di avere avviato un procedimento per la trasformazione da media struttura di vendita a grande struttura di vendita dell'esercizio di cui è causa, con conseguente apertura allo stato del subprocedimento di VIA; pertanto ha preliminarmente richiesto rinvio dell'udienza, stante la possibilità che la causa possa decidersi con una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

7.3. Il Comune con la memoria di replica si è opposto tanto alla produzione documentale di parte appellante, in quanto avvenuta in violazione dei termini perentori di cui all'art. 73 comma 1 c.p.a., quanto al rinvio dell'udienza.

8. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 18 gennaio 2024.

DIRITTO

9. In *limine litis* va disattesa la richiesta formulata preliminarmente da parte appellante di rinvio dell'udienza, in attesa della definizione del procedimento per la trasformazione dell'esercizio *de quo agitur* da media struttura di vendita a grande struttura di vendita, che, in tesi attorea, potrebbe condurre alla declaratoria d'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

9.1. Ed invero, ai sensi dell'art. 73 comma 1-bis c.p.a., "*Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza*".

La domanda di rinvio deve fondarsi quindi su “*situazioni eccezionali*”.

La decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti.

Nell’ipotesi di specie peraltro il rinvio deve essere vieppiù escluso, avuto riguardo all’accoglimento dell’istanza di sospensiva, che impone la trattazione in tempi brevi del merito del ricorso, come evincibile dall’art. 55 comma 11 c.p.a..

9.2. Peraltro, come di recente ritenuto da questa sezione, (Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024 n. 62), “*non può essere utilizzato il rinvio dell’udienza al fine di amministrare una situazione di sopravvenuto difetto di interesse, che può condurre piuttosto a una pronuncia di rito, sempre che il Giudice accerti detta situazione o che la parte manifesti l’effettiva sopravvenuta carenza di interesse, circostanza che non ricorre nel caso di specie, laddove la parte si limita ad anticipare la possibilità che in futuro possa venire a mancare l’interesse alla decisione della presente causa*”.

9.3. Da ciò l’insussistenza dei presupposti all’attualità per il rinvio della trattazione di merito della causa.

9.4. Stante l’insussistenza di detti presupposti, può intendersi superata l’eccezione sollevata dal Comune, relativa alla tardività del deposito documentale effettuato da parte appellante, posto che la contestata documentazione era volta a supportare, non già la fondatezza nel merito dell’appello, ma la richiesta di rinvio.

10. Peraltro del pari irrilevante ai fini della decisione si palesa la documentazione prodotta, sia pure nei termini di rito, in vista dell’udienza pubblica, del Comune, contestata da parte appellante e relativa alla relazione di servizio redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 4 dicembre 2023, posto che la Sezione, con l’ordinanza cautelare n. 3608 del 2023, lungi dall’assegnare un termine alla società per la riorganizzazione dell’area di vendita, si è limitata, nel valutare il *periculum*

in mora, ad evidenziare la sussistenza del pregiudizio dedotto da parte appellante e “la dedotta impossibilità di riorganizzare diversamente in tempi brevi le due aree oggetto del provvedimento gravato in prime cure, con pregiudizio dell’attività di vendita svolta anche nelle aree a ciò espressamente autorizzate”, sospendendo peraltro gli effetti della sentenza appellata, avuto riguardo anche alla sussistenza del fumus boni iuris “in ragione della fondatezza, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, del primo e del secondo motivo di appello, per la dedotta violazione della garanzie partecipative, le quali si pongono nell’ottica di una fattiva contestazione dei riscontri effettuati nel corso dell’ispezione e di un oggettivo accertamento delle circostanze di fatto rilevate; ciò avuto riguardo alla natura sanzionatoria dell’atto gravato in prime cure, expressis verbis adottato ai sensi dell’art. 27 comma 1 L.R. 50/2012; ciò a prescindere dalla mancata adozione della sanzione pecuniaria”,

10.1. Pertanto in alcun modo l’ordinanza cautelare poteva porsi a fondamento del nuovo sopralluogo effettuato in corso di causa, nelle more della definizione del giudizio di merito ed in pendenza della sospensiva.

11. Ciò posto, può passarsi alla disamina del merito dell’appello.

12. Con il primo motivo parte appellante lamenta che il giudice di *prime cure* abbia completamente stravolto il contenuto dell’ordinanza impugnata, privando di ogni rilevanza gli espliciti riferimenti, inseriti nel provvedimento dalla medesima Amministrazione comunale, all’art. 27 l.r. n. 50 del 2012, escludendo il carattere sanzionatorio del provvedimento gravato e dunque la necessità della contestazione richiamata nell’indicata norma, integrando il contenuto dell’ordinanza impugnata e ritenendo che la stessa avesse natura meramente ripristinatoria, eterointegrando in via postuma il provvedimento gravato.

Ricondotto nel giusto alveo il provvedimento adottato dall’Amministrazione, sarebbe evidente, in tesi di parte appellante, l’illegittimità dello stesso, in quanto adottato in violazione delle garanzie partecipative richieste dalla legge per

l'irrogazione della sanzione *de qua*.

13. Con il secondo motivo la società lamenta che il giudice di *prime cure* avrebbe errato nel ritenere che la contestazione potesse essere integrata dallo stesso verbale di ispezione ex art. 13 l. 689/1981, sulla base del rilievo che la contestazione sarebbe ben distinta dall'accertamento dei fatti contenuta nel verbale di ispezione, presupponendo l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti, laddove il verbale ispettivo era privo di qualsiasi riferimento giuridico.

14. Con il terzo motivo di appello la parte contesta il capo motivazionale della sentenza di *prime cure* che aveva disatteso il primo motivo del ricorso, ove si era rappresentata l'errata qualificazione delle superfici oggetto di contestazione, in ragione della documentata esistenza di una possibilità di accesso alle aree regolamentata e non libera alla fruizione del pubblico.

15. I primi due motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi e di carattere assorbente, comportando il loro accoglimento una regressione del procedimento, in quanto strumentali al contraddittorio procedimentale, vanno esaminati congiuntamente e prioritariamente.

16. Gli stessi sono fondati.

16.1. Ed invero il giudice di *prime cure* ha in primo luogo ritenuto che il provvedimento non fosse qualificabile quale sanzionatorio - ritenendo conseguentemente inapplicabile il richiamato disposto dell'art. 14 l. 689/81 - avendo carattere meramente ripristinatorio rispetto al contenuto del titolo autorizzatorio, come palesato dalla mancata irrogazione della sanzione pecuniaria, a nulla valendo il richiamo all'art. 27 l.r. 50 del 2012, di cui non ricorrevano i presupposti, né relativamente al comma 1, né relativamente al comma 2. Da ciò l'errato riferimento alle prescrizioni della l. 689/1981.

Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 7 della l. 241/90, facendo applicazione del disposto dell'art. 21 *octies*, comma 2, l. n. 241 del 1990, posto che nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, l'apporto procedimentale della

società ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo giovare.

Peraltro, ha ritenuto che anche laddove il provvedimento avesse natura sanzionatoria, sarebbe comunque escluso il vizio lamentato in quanto *“Il verbale della polizia nel caso di specie, infatti, per un verso, ha sostanzialmente assolto la funzione di comunicazione di avvio del procedimento, in quanto idoneo non solo a rappresentare al privato una realtà di fatto, ma anche a produrre l’effetto di rendere noto al destinatario il futuro ed eventuale provvedimento amministrativo (in questo senso, si veda T.A.R. Campania, sez. III, 06 novembre 2020, n. 5048), fermo comunque quanto precede in ordine all’applicabilità dell’art. 21 octies, secondo comma, l. n. 241 del 1990; per altro verso, ma per le medesime ragioni, il verbale vale anche come atto di contestazione ex artt. 13 e 14, l. n. 689 del 1989, partecipato immediatamente anche a parte ricorrente, fermo restando che la contestazione ex art. 14, l. n. 689 del 1981, in realtà risulta essere stata sufficientemente e tempestivamente veicolata proprio mediante il provvedimento impugnato”*.

17. La prospettazione posta a base della sentenza gravata non è divisibile.

17.1. Ed invero l’art. 27 comma 1 della l.r. n. 50 del 2012, espressamente richiamato nell’ordinanza comunale impugnata *in prime cure*, prevede *“L’apertura di esercizi commerciali in assenza della SCIA o in assenza della prescritta autorizzazione, come previste dagli articoli 17, 18 e 19, nonché l’assenza o la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 20 comportano, per il comune, l’obbligo di disporre, previa contestazione, l’immediata chiusura dell’attività e, ove rilasciata, il ritiro dell’autorizzazione, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000”*.

Il Comune, facendo applicazione di tale disposto, ha inteso disporre la chiusura di parte dell’area asseritamente adibita a vendita, in quanto esorbitante dal titolo autorizzatorio per media struttura di vendita, per cui, a prescindere dall’erronea applicazione di tale disposto anziché del disposto del comma 2, riferito

all'ampliamento dell'esercizio commerciale in assenza della prescritta autorizzazione, e dalla circostanza che non sia stata contestualmente irrogata la sanzione pecuniaria, è indubbio il carattere sanzionatorio del provvedimento adottato.

In tal senso depone peraltro il previo verbale di ispezione, *expressis verbis* adottato ai sensi dell'art. 13 l. 689/81, non rilevando, come innanzi precisato, la mancata adozione dell'ulteriore sanzione pecuniaria prevista dalla normativa applicata, posto che anche l'ordine di cessazione dell'attività di vendita (sia pure parziale), impartito ai sensi dell'art. 27 comma 1 della l.r. n. 50 del 2012, assume indubbio carattere sanzionatorio.

17.2. Pertanto il giudice di *prime cure* ha erroneamente riqualificato il provvedimento, escludendo il carattere sanzionatorio del medesimo, in quanto, come evidenziato nel decreto cautelare n. 3209/2023, il contenuto dello stesso supera il carattere meramente ripristinatorio, che peraltro non troverebbe fondamento nella normativa richiamata, in grado di esplicitare la *voluntas* dell'amministrazione comunale.

18. A ciò consegue la fondatezza sia del primo motivo che del secondo motivo di appello, posto che sia ai sensi di tale normativa regionale, che fa esplicito riferimento alla "*previa contestazione*", che ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 l. 689/81, in materia di sanzioni amministrative, applicabile alla fattispecie *de qua*, stante l'esplicito riferimento della normativa regionale alla previa contestazione, il provvedimento doveva essere preceduto da detta contestazione, nel rispetto del contraddittorio procedimentale disciplinato e scandito da tale normativa, di carattere speciale rispetto alla normativa generale di cui all'art. 7 l. 241/90.

19. Neppure può essere condivisa l'argomentazione contenuta nella sentenza di *prime cure* che afferma per un verso come la contestazione nell'ipotesi di specie potesse essere assolta dal verbale di ispezione, redatto in data 1 giugno 2023, e per altro verso che lo stesso provvedimento gravato, in quanto non a contenuto

sanzionatorio, potesse esso stesso fungere da contestazione.

19.1. Ed invero l'erroneità della seconda affermazione appare evidente, una volta affermato il carattere sanzionatorio dell'ordinanza oggetto di impugnativa, a ciò conseguendo la necessità di "*previa contestazione*", ai sensi degli indicati disposti normativi.

19.2. Del pari non condivisibile appare l'affermazione del primo giudice secondo cui il verbale ispettivo, redatto ai sensi dell'art. 13 L. n. 689/81, alla presenza di un addetto del punto vendita, era idoneo a consentire la partecipazione al procedimento, essendo stata l'appellante edotta del futuro ed eventuale provvedimento amministrativo.

19.2.1. Ed invero, per un verso va evidenziato come il verbale redatto nell'ipotesi di specie non avesse alcuna funzione di accertamento di inottemperanza rispetto ad un precedente ordine, per cui erroneo, come evidenziato da parte appellante, si rileva il richiamo contenuto nella sentenza di *prime cure* al precedente di cui alla sentenza T.A.R. Campania, sez. III, 06 novembre 2020, n. 5048, avendo per contro una mera funzione ispettiva (con analisi dello stato dei luoghi), funzionale all'eventuale contestazione di asserite violazioni e, solo dopo la partecipazione al procedimento della società interessata, alla futura irrogazione di una sanzione, secondo lo schema procedimentale delineato sia dell'art. 27 l.r. 50 del 2012, che dal combinato disposto degli art. 13 e 14 della l. 689/81 (anch'esso espressamente richiamato sia nei verbali ispettivi che nell'ordinanza n. 59/2023).

19.2.2. Per altro verso occorre precisare come il verbale ispettivo *de quo*, mancando di qualsivoglia riferimento giuridico alla normativa violata e alla sanzione da irrogarsi, giammai potesse fungere da contestazione, in quanto come ritenuto da questo Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 24/05/2021, n.4020 con richiamo a Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2020, n. 5723, con ulteriori richiami e a Cass. civ., ord. 29 ottobre 2019, n. 27702, con ulteriori richiami) "*in tema di sanzioni amministrative, ciò che rileva ai fini del rispetto del principio della*

immediatezza della contestazione recato dall'art. 14 cit. non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti"; in tale ottica, come evidenziato da parte appellante, la contestazione di cui all'art. 14 deve seguire non solo l'accertamento materiale della condotta, ma anche l'analisi giuridica, onde accertare che sussistano i presupposti per la "consistenza" dell'infrazione contestata.

19.2.3. Peraltro, *ad abundantiam*, va evidenziato come nella fattispecie *de qua* l'assimilazione fra il verbale ispettivo e la previa contestazione dovesse escludersi, non essendo stato concesso alcuno spazio per l'espletamento dell'attività difensiva, essendo stata l'ordinanza notificata a solo quattro giorni dalla redazione del verbale di sopralluogo, laddove l'art. 18 l. 689 del 1981, al quale può farsi riferimento, prevedendo la normativa regionale la previa contestazione anche a fronte di ordinanze di chiusura dell'attività (cui deve intendersi la presente, pur se di tipo parziale) prevede che *"Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità"*.

In tal senso depone anche la giurisprudenza della Suprema Corte che ha precisato come l'irrogazione della sanzione debba avvenire nell'ambito di un procedimento tipizzato e integrato anche dalle normative regionali, tanto da precisare che la *"ricezione del rapporto, completo di processo verbale e della prova delle seguite contestazioni o notificazioni, unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall'interessato, non concerne il limite temporale entro cui deve essere adottato il provvedimento, bensì quello entro il quale vanno sentiti gli interessati che, nei modi e nei termini fissati dalla normativa"* (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, n.15720), nell'ottica di garantire un confronto partecipativo che possa poi sfociare nell'espletamento dell'attività di audizione di cui all'art 18 della L. n. 689/91 ed eventualmente, ove ne sussistano i presupposti a valle di tali attività,

nell'adozione dell'ordinanza.

20. Alla stregua degli evidenziati profili, risulta ultroneo il richiamo alla violazione dell'art. 7 della l. 241/90, posto che nell'ipotesi di specie la partecipazione procedimentale è scandita e disciplinata dalla normativa di carattere speciale innanzi richiamata, in alcun modo superabile con il richiamo, contenuto nella sentenza gravata all'art. 21 *octies* comma 2 l. 241/90.

20.1. Peraltro l'art. 21 *octies* comma 2 l. 241/90 si palesa inapplicabile alla fattispecie di cui è causa anche in ragione delle contestazioni sui presupposti di fatto a fondamento dell'ordinanza gravata, di cui al terzo motivo di appello, che lungi dal potere essere delibati in questa sede, dovevano essere veicolati attraverso il contraddittorio procedimentale, non rilevando, a fronte di tali contestazioni sui presupposti di fatto, il carattere vincolato del provvedimento.

21. L'appello va pertanto accolto, con assorbimento del terzo motivo di appello, alla luce di quanto innanzi precisato e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, e in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullata l'ordinanza n. 59 del 5.6.2023.

22. Sussistono nondimeno, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e alle ragioni della decisione eccezionali e gravi ragioni per compensare tra le parti integralmente le spese di lite del presente grado, e di confermare la compensazione delle spese del primo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla l'ordinanza n. 59 del 5.6.2023.

Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Diana Caminiti

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO